



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 2. Trasformazione green e transizione ad un modello di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alle risorse rinnovabili e alle economie circolari
cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo specifico 2.2 : Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la direttiva sulle energie rinnovabili (UE) 2018/2001, inclusi i criteri di sostenibilità ove previsti (FESR).

Azione 2.2.2 – Incentivi volti all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e promozione dell'eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche

Secondo Bando

Incentivi volti all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e promozione dell'eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche

Approvato con decreto del Dirigente n. 7505 del 20 ottobre 2025

1. Obiettivi

1. In attuazione dell'Obiettivo specifico: 2.2: Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la direttiva sulle energie rinnovabili (UE) 2018/2001, inclusi i criteri di sostenibilità ove previsti – Azione 2.2.2 – Incentivi volti all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati agli edifici e strutture pubbliche liguri del PR FESR Liguria 2021-2027, il presente bando intende promuovere l'autonomia energetica di edifici pubblici ad uso pubblico, ubicati nel territorio regionale, attraverso interventi di produzione di energia rinnovabile come da definizione della direttiva (UE) 2018/2001, sostenendo l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ad esempio fotovoltaico, solare termico, biomasse, mini-eolico, mini-idroelettrico, la cui energia prodotta sia **destinata all'autoconsumo**.
2. Il risultato atteso dagli interventi è quello di contribuire a raggiungere l'obiettivo, definito dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, consistente per la Regione Liguria nella produzione addizionale di energia da fonti rinnovabili al 2030 su base 2021 pari a 1,059 GW.
3. Il bando è gestito da FI.L.S.E. SpA in qualità di Organismo Intermedio designato ai sensi dell'art. dell'art. 71 c. 3 del Reg. (UE) 2021/1060 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 23 marzo 2023;.
4. Ogni intervento deve contribuire al raggiungimento dei target prefissati a livello di Programma per i seguenti indicatori:
 - a. indicatore di output:
 - i. RCO22 - Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) espressa in MW;
 - b. indicatori di risultato:
 - i. RCR29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra espressa in tonnellate di CO2 eq./anno;
 - ii. RCR31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) espressa in MWh/anno

2. Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di finanziamento:
 - le Province
 - la Città Metropolitana di Genova
 - i Comuni liguri fino a 40.000 abitanti inclusi quelli inseriti nelle aree interne¹;
 - le agenzie regionali e le aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione
 - le autorità di sistema portuale

¹ Per l'elenco dei comuni delle aree interne si rimanda al sito web di Regione Liguria.

- gli enti parco, per i quali non rileva che parte del loro perimetro ricada in aree interne;
 - le camere di commercio.
2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento. Qualora pervengano più domande da parte di uno stesso soggetto, verrà ritenuta ammissibile solo quella pervenuta per prima secondo l'ordine cronologico di inoltro. In caso di più domande spedite nella stessa data, si procederà ai sensi di quanto disposto dal punto 9.
 3. Nella domanda possono essere contemplati più interventi, per una spesa complessiva di investimento di almeno 100.000,00 euro.
 4. Non possono presentare la domanda, per i medesimi progetti, gli enti già beneficiari, alla data di presentazione della domanda, delle risorse di cui al bando approvato con decreto del direttore generale n. 2363 del 31 marzo 2025.
 5. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere realizzati nel territorio della Regione Liguria e riguardare edifici di proprietà delle autorità pubbliche, esclusi gli edifici di edilizia sociale di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 22 aprile 2008.

3. Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili interventi relativi all'installazione di impianti finalizzati alla produzione, anche incrementale, di energia da fonti rinnovabili anche funzionali all'aumento dell'eco efficienza e alla riduzione dei consumi da energia primaria negli edifici pubblici, o loro porzioni autonome, esistenti, ad uso pubblico, di proprietà o, purché di proprietà pubblica, nella disponibilità dei soggetti beneficiari di cui al punto 2. In caso di contratti, accordi, protocolli, convenzioni, può presentare domanda di contributo il soggetto beneficiario di cui al punto 2 cui siano demandati, in virtù dei medesimi, gli interventi di manutenzione straordinaria. Nel caso di edifici il cui titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, la durata residua della disponibilità deve essere pari ad almeno 10 anni a partire dalla data di avvio dei lavori. Il medesimo requisito di proprietà e/o disponibilità si applica anche per i terreni di posa di impianti o di opere di captazione e presa. In deroga, il beneficiario potrà disporre per i terreni di un titolo di disponibilità anche da soggetto privato a condizione che la durata residua del titolo sia superiore alla vita utile dell'impianto. Sono ammissibili i seguenti interventi ancora da avviare e quelli avviati a far data dai termini di cui al c. 10 e non conclusi alla data di concessione dell'agevolazione:
 - a. Realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia destinata all'autoconsumo; a titolo esemplificativo solare fotovoltaico, mini-eolico (< 20 kW), mini-idroelettrico (< 100 kW), solare termico, geotermico, biomassa. Sotto tale voce rientrano:
 - a) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e delle apparecchiature funzionalmente interconnesse;
 - b) fornitura e posa in opera di eventuali sistemi di accumulo;

- c) acquisto e installazione programmi informatici strettamente funzionali all'investimento;
 - d) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - e) connessione alla rete elettrica nazionale.
- b. Opere di repowering, ovvero, di sostituzione dei componenti originali dell'impianto energetico rinnovabile con altri nuovi, e di riconfigurazione del layout al fine di aumentare la resa dell'impianto.
- c. Sostituzione dell'impianto termico con pompe di calore collegate all'impianto a fonte energetica rinnovabile.² Sono sempre esclusi impianti alimentati a gas, caldaie a condensazione e ogni impianto ibrido che impieghi il gas, inclusi gli ibridi *factory made*.
2. Gli impianti devono essere destinati all'autoconsumo dell'energia prodotta. L'eventuale energia eccedentaria potrà essere accumulata o ceduta gratuitamente a configurazioni di autoconsumo di cui al D.Lgs. 199/2021 nel ruolo di produttore terzo³. La cessione alla rete non deve snaturare la finalità di autoconsumo degli impianti.
3. In particolare, per poter agevolare l'utilizzo della biomassa dovrà essere garantito l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni inquinanti e l'utilizzo di combustibili da biomassa che garantiscano almeno una riduzione dell'80% delle emissioni di gas a effetto serra (ad esempio, trucioli di legno con distanza di trasporto inferiore a 2500 km).
- 4. L'impianto deve garantire una potenza di produzione di energia rinnovabile pari almeno a 100 kW.**
5. Non sono ammissibili:
- interventi su edifici di nuova costruzione realizzati in conformità al D.Lgs. 192/2005 art. 4-bis;
 - impianti che configurino centrali fotovoltaiche, elettriche, termiche;
 - impianti di taglia industriale.
6. Qualora in sede di rendicontazione il livello minimo di spesa risulti inferiore di oltre il 10% rispetto al livello di cui al comma 3 del punto 2, sarà disposta la revoca del contributo concesso.
7. Qualora, a seguito dell'istruttoria, l'intervento ritenuto ammissibile risulti inferiore al livello minimo di spesa, la domanda sarà ritenuta inammissibile.
8. L'intervento deve essere coerente rispetto alle pianificazioni comunali o sovracomunali, dove ciò sia pertinente.
9. L'intervento deve disporre di esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò sia necessario ed essere attuato in conformità alla disciplina dei regimi amministrativi di cui al D.Lgs. 190/2024.

²La quota rinnovabile dell'energia termica prodotta da una pompa di calore, ERES, viene calcolata con riferimento alle prestazioni stagionali (Dlgs. n.199/2021): $ERES = Q_{usable} \cdot (1 - \frac{1}{SPF})$.

³ Resta in carico sia al beneficiario che alla configurazione la verifica del rispetto dei requisiti previsti dalle Regole Operative GSE approvate con DD 22/2024.

10. Sono ammessi anche interventi avviati a far data dal 10 giugno 2025 e per i quali, al momento della presentazione della domanda, sussistano lavorazioni ancora materialmente da eseguire e non sia stato rilasciato il certificato di ultimazione lavori.
11. Gli edifici, o loro porzioni, oggetto dell'intervento devono avere le seguenti caratteristiche⁴:
- destinazione d'uso non residenziale;
 - di proprietà e **uso pubblico**; per uso pubblico si deve intendere l'accessibilità senza obbligo di oneri a carico del fruitore. Tale presupposto può essere valutato ed attestato in sede di presentazione della domanda in funzione dei criteri di prevalenza dell'utilizzo gratuito e libero e di non-esclusività dell'obbligo di disporre di un titolo oneroso di accesso;
 - essere in uso;
 - non essere ubicati in zone a rischio sotto il profilo idrogeologico in classe P3 o P4 individuate dai rispettivi Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) vigenti e/o insistere in aree a rischio alluvioni rientranti nella classe P3 individuata dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), per interventi che non siano ammessi dalle discipline richiamate;
 - non essere oggetto di demolizione e ricostruzione.
12. Gli interventi, per ciascun edificio, devono essere corredati da
- progetto di fattibilità tecnico-economica approvato ai sensi, nelle forme e coi contenuti del decreto legislativo 36/2023;
 - ogni autorizzazione, assenso, nulla-osta, concessione, parere rilasciati dagli enti competenti, ove necessari.
13. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine assegnato nel provvedimento di concessione del contributo, sulla base del cronogramma proposto in sede di presentazione della domanda.
14. In ogni caso gli interventi devono essere conclusi entro il 31 marzo 2027.

4. Dotazione finanziaria

1. Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 2.191.076,17 di euro, che potrà essere eventualmente successivamente integrata.

5. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili solo le spese sostenute dai beneficiari connesse all'intervento, per la sua preparazione ed esecuzione, basate sul prezziario regionale in materia di lavori pubblici se qui disponibili, riferite ad iniziative avviate a far data dal 10 giugno 2025 riguardanti le seguenti voci:

⁴ Per terreni si applica quanto al punto 3 comma 1.

- a) acquisto di attrezzature, impianti, componenti, sistemi, programmi informatici strettamente funzionali all'investimento e macchinari e relativa messa in opera;
- b) spese edili strettamente ad esclusivo asservimento di impianti oggetto di finanziamento;
- c) spese tecniche per analisi specialistiche, indagini geologiche e geotecniche; rilievi, accertamenti, indagini conoscitive e diagnostiche, valutazione di impatto acustico, diagnosi energetica;
- d) spese tecniche per progettazione (PFTE, esecutivo), direzione lavori, contabilità, CSP, CSE, collaudi tecnici e amministrativi, sicurezza cantieri (intesi come costi delle prestazioni professionali); per i suddetti servizi è riconosciuto ammissibile un importo lordo complessivo massimo non superiore al 10% delle spese ammissibili lorde relative alle voci di cui alle lettere a) e b) precedenti;
- e) costi indiretti dell'intervento pari al 7% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Reg. (UE) 1060/2021 solo nel caso in cui l'intervento abbia un costo ammesso inferiore a 200.000,00 euro; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica e la quota ammessa è ascrivibile a spese generali di funzionamento delle attività del beneficiario NON direttamente misurabili ed è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti per spese generali.
- f) oneri di sicurezza;
- g) imprevisti e accantonamenti per adeguamento prezzi, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente
- h) pubblicazioni di procedure di gara e avvisi sui risultati, qualora non recuperabili da parte del beneficiario;
- i) commissione giudicatrice, contributo ANAC;
- j) imposta di registro e ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, limitatamente ai soggetti per cui tale onere non è recuperabile;
- k) attività connessa agli obblighi informativi ai sensi di quanto disposto dall'art 50 ("Responsabilità dei beneficiari") del Reg. (UE) 1060/2021 e dall'Allegato IX del medesimo regolamento;
- l) importi liquidati dal beneficiario per sanare le inottemperanze contributive di un aggiudicatario di un contratto pubblico;
- m) imposta sul valore aggiunto (IVA), solo nel caso in cui costituisca un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario; l'ente deve specificare l'aliquota applicata ed il riferimento di norma per la sua applicazione;
- n) allacci alle pubbliche utenze.

Non sono ammissibili spese per:

- personale interno, compresi gli incentivi per funzioni tecniche svolte dei dipendenti;
- attività di rendicontazione, monitoraggio e assistenza tecnica;

- acquisto di immobili (aree e/o edifici);
- locazione di immobili;
- acquisto di beni di consumo, acquisto dei beni non inventariabili, acquisto di beni usati;
- multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi i contenziosi, gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
- funzionamento e gestione corrente delle attività conseguenti agli interventi finanziati;
- contratti di gestione e/o manutenzione post intervento;
- spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dal presente documento.

2. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.

3. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione. Potranno essere accolte da FI.L.S.E. S.p.a. richieste di modifica dell'intervento a condizione che:

- a. prevedano interventi e/o tipologie di spesa ammissibili;
- b. non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento anche in termini di rispetto delle tempistiche di completamento dello stesso e non compromettano la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso;
- c. non riducano la quota di kW che l'intervento si propone di produrre.

Le richieste di modifica, debitamente motivate e documentate, dovranno essere inoltrate a FI.L.S.E. S.p.a che le valuterà entro 20 giorni dal ricevimento. Qualora siano necessarie integrazioni, il termine sarà sospeso fino alla loro acquisizione, fermo restando l'importo del contributo concesso. Sono comunque ammissibili a valutazione **solamente varianti in corso d'opera**.

4. Nella documentazione da allegare alla richiesta di cui al comma 3 dovrà essere contenuta una relazione tecnica, illustrativa delle motivazioni della modifica, che dia atto dell'equivalenza o della maggiorazione di potenza dell'impianto e della riprova che la variante non riduca la produzione da FER prevista in sede progettuale.

5. Le spese tecniche necessarie alla progettazione degli interventi saranno ammissibili solo in caso di effettiva realizzazione degli interventi contemplati.

6. I beneficiari del contributo devono garantire, almeno per la durata di 5 anni decorrenti dalla data del pagamento finale del saldo del contributo da parte del gestore e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'intervento finanziato con il presente bando. Garantire la stabilità dell'intervento significa che il beneficiario del contributo nel suddetto periodo:

- non deve cedere o alienare a terzi i beni finanziati con il presente bando;

- non deve apportare delle modifiche sostanziali al progetto che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

7. Resta in capo al beneficiario ogni valutazione relativa al rispetto delle Regole Operative GSE approvate con Decreto Direttoriale MASE 22/2024 in relazione all'eventuale asservimento dell'impianto a favore di una configurazione di condivisione dell'energia, anche ai fini dei requisiti necessari per poter accedere ai correlati incentivi.

6. Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione di cui al presente bando consiste in un contributo a fondo perduto sulla spesa ammessa nella misura di seguito meglio descritta:
 - il 70% per i Comuni con popolazione dai 2000 abitanti e per i restanti beneficiari;
 - l'80% per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti;
 - il 100% per i Comuni appartenenti alle Aree Interne indipendentemente dal numero degli abitanti.
2. In ogni caso il contributo concesso per ciascuna domanda presentata non può superare l'importo massimo di euro 1.000.000,00.
3. I contributi concessi a valere sul presente bando non sono cumulabili con quelli di altro fondo o strumento dell'Unione o dello stesso fondo FESR, nell'ambito di un altro programma e del PNRR per il medesimo intervento. E' ammesso il cumulo con il contributo del Conto Termico.

7. Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet <https://filseonline.regione.liguria.it>, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa. La domanda è corredata dall' Informativa sulla privacy di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679.
2. La finestra temporale per la presentazione delle domande va dalle ore 8.30 del 27 novembre 2025 alle 23:59 del 12 dicembre 2025, salva chiusura anticipata per esaurimento fondi. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 23.59 (salvo festività). La procedura informatica di presentazione delle domande sarà disponibile nella modalità off-line dalle ore 14.00 del 4 novembre 2025 al 26 novembre 2025.

3. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
4. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
5. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti il richiedente e Fi.L.S.E. S.p.a. avverranno tramite il sistema "Bandi on line" e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

8. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "Bandi on line", e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

1. relazione illustrativa dell'intervento proposto, che espliciti la potenza dell'impianto progettato;
2. progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) (o esecutivo, se disponibile), approvato dal beneficiario, redatto ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici, corredato da ogni autorizzazione, assenso, nulla-osta, concessione, parere rilasciati dagli enti competenti, dove necessari;
3. copia del provvedimento esecutivo degli organi competenti dell'Ente richiedente, di:
 - a) approvazione degli interventi previsti e del PFTE (o esecutivo, se disponibile);
 - b) assunzione dell'impegno di partecipazione finanziaria pari all'ammontare di spesa non coperta dal contributo del PR Liguria FESR 2021-2027;
 - c) eventuale dichiarazione attestante che l'onere I.V.A. non è recuperabile.
4. cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi necessarie dall'avvio al collaudo;
5. attestazione da parte del responsabile unico del procedimento comprovante che l'edificio:
 - a) non insista su zona a rischio idrogeologico (frane attive, ecc.) e/o su aree a rischio esondazione;
 - b) sia di proprietà pubblica del soggetto beneficiario di cui al c. 1 del punto 2 o di proprietà pubblica nella disponibilità del soggetto beneficiario di cui al c. 1 del punto 2 nei termini di cui al c. 1 del punto, ovvero rispetti le condizioni dei cui al medesimo punto, terzo periodo, in presenza di accordi, contratti, protocolli;
 - c) che il terreno rispetti i requisiti del presente bando.

9. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da Fi.L.S.E. S.p.a. con procedura valutativa a graduatoria, stabilita sulla base dei punteggi di cui alla seconda fase valutativa di cui al punto 9.II e che sarà scorsa fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità, l'ordine sarà stabilito sulla base dei criteri premiali di cui punto 9.III.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della l.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011, e dovrà completarsi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria. Non si applica il soccorso istruttorio.
4. In caso di esito negativo, Fi.L.S.E. S.p.a., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 56 /2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
5. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
6. Le domande saranno selezionate in due fasi al fine di valutare:
 - a) L'ammissibilità della domanda;
 - b) Il merito del progetto proposto a finanziamento.

I. Prima Fase: Valutazione di ammissibilità

Si precisa che i criteri relativi alla fase di valutazione della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di ammissibilità della medesima; in questa prima fase l'istruttoria, completamente in capo al gestore della misura, sarà tesa a verificare:

- a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
- b) la completezza e regolarità della documentazione allegata;
- c) la tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
- d) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;

- e) i requisiti oggettivi prescritti dal bando in relazione all'edificio su cui si interviene e rispetto all'obbligo di produzione minima di kW;
- f) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
- g) la coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto di VAS del PR FESR, con riferimento al DNSH, riportato nell'allegato 1 al presente bando;
- h) il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile di cui al punto 2 c. 3, quantificato a seguito della verifica da parte di Fi.L.S.E. S.p.A. rispetto all'ammissibilità delle spese;
- i) la coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del PR FESR 2021-2027;
- j) la garanzia che gli interventi selezionati rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuiti a una tipologia di intervento selezionato nel rispetto di quanto previsto dall'art 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- k) il rispetto dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- l) il rispetto della normativa in materia di edilizia e delle NTC 2018 (Norme tecniche per le costruzioni), dove applicabili;
- m) la coerenza con le strategie regionali in campo energetico ed in materia di qualità dell'aria;
- n) la coerenza degli interventi rispetto alla pianificazione comunale e sovracomunale;
- o) dove necessario, il rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening nel caso in cui gli interventi rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- p) la coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti, riportate all'allegato 2 al presente bando;

Superata la verifica, Fi.L.S.E. S.p.a. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

Le domande ritenute ammissibili in prima fase, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai requisiti di seguito indicati.

II. Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
----	----------	-------------------------	-----------

1	Qualità tecnica dell'intervento proposto in termini di: - definizione degli obiettivi; - qualità delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento; - qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento.	Alta Media Bassa Nulla	4 3 2 0
2	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto	Alta (tempo di ritorno < 15 anni) Media (tempo di ritorno ≥ 15 anni ≥ 20 anni) Bassa (tempo di ritorno > 20 anni)	3 2 1
3	Applicazioni di Sistemi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione degli impianti tecnologici dell'edificio al fine di ottimizzare l'uso dell'energia	Si No	3 0
4	Valutazione della riduzione del fabbisogno energetico e delle emissioni di CO2 complessive dell'intervento	superiore al 50% tra il 40% e il 50%	3 2
5	Produzione di energia da fonti rinnovabili attesa a seguito dell'intervento, espressa in MWh/anno	Oltre 0,5 MWh/ anno Fino a 0,5 MWh/ anno	2 1
6	Potenza rinnovabile installata a seguito dell'intervento, espressa in MW	Tra 100 e 1000 kW Tra 1000 e 2000 kW Oltre 2000 kW	3 4 5

III. Criteri premiali in caso di pareggio

In caso di parità di punteggio al termine della II fase valutativa, sono applicati i seguenti criteri premiali per la definizione della graduatoria:

1	Analisi dell'efficacia dell'intervento in relazione al costo dell'investimento inteso come rapporto costo/risparmio energetico		
---	--	--	--

		Pari al 20% in meno della soglia di riferimento di cui alle regole operative GSE	5
		Pari alla soglia di riferimento di cui alle regole operative GSE	0
2	Sinergia dell'intervento con Programmi di rigenerazione e/o riqualificazione urbana già in atto	SI	1
		NO	0
3	Presenza del Piano Energetico Comunale, Piano d'azione per l'energia sostenibile (e il clima) o Sistema di Gestione dell'Energia ISO 50001	SI	1
		NO	0
4	Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e tempi di realizzazione dell'intervento dalla concessione del contributo	Alto (progetto che si conclude entro il 31 gennaio 2026)	5
		Medio (progetto che si conclude entro il 31 luglio 2026)	3
		Basso (progetto che si conclude entro il 31 ottobre 2026)	1

In caso di ulteriore parità a seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, sarà anteposto il progetto che prevede la produzione di maggiore energia rinnovabile.

7. I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

8. Fi.L.S.E. S.p.a., concede agli aventi titolo il contributo, e comunica il termine per il completamento degli interventi in coerenza con i singoli cronoprogrammi presentati al momento della domanda di contributo. Nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili.

9. Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero contributo spettante al beneficiario, Fi.L.S.E. S.p.a. provvederà, fermo restando l'intervento proposto, a richiedere al beneficiario medesimo l'impegno a garantire la copertura finanziaria della quota mancante. In caso di risposta negativa, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si passerà alla valutazione della successiva domanda ammissibile secondo l'ordine cronologico.

10. Entro la data fissata nel provvedimento di concessione i soggetti beneficiari devono provvedere all'inizio lavori degli interventi ammessi a contributo. Il responsabile del procedimento individuato dall'Ente deve comunicare e certificare l'avvenuto inizio.
11. L'elenco degli interventi finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 49 comma 3 del Reg (UE) 1060/2021.

10. Erogazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione sarà erogata, previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC), secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo pari alla misura massima del 90% del contributo concesso, alla concessione del contributo da parte di Fi.L.S.E. S.p.a.;
 - b) in caso di richiesta di anticipo inferiore alla misura massima, erogazione di un acconto, nella misura pari alla differenza tra quanto ottenuto in anticipo ed il 90% del contributo concesso, alla consegna dei lavori attestata dal verbale da inviare a Fi.L.S.E. S.p.a. unitamente alla presentazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa alle procedure espletate ai fini degli interventi;
 - c) saldo ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione di relazione analitica descrittiva e della documentazione finale di spesa.
2. Tutti i S.A.L. dovranno essere supportati dalle relative fatture quietanzate e/o dai relativi mandati di pagamento quietanzati.
3. Delle fatture e dei mandati di pagamento dovrà essere fornito l'elenco tramite download dal sistema SIRGILWEB.
4. La documentazione finale di spesa, diretta ad ottenere il saldo, dovrà essere presentata entro 90 giorni dal termine dell'intervento ammesso ad agevolazione, e comunque entro il 31 marzo 2027; essa è costituita da:
 - a) fatture debitamente quietanzate di tutte le spese ammesse, conformi alle vigenti leggi fiscali;
 - b) copia del certificato di regolare esecuzione dell'opera o collaudo e dichiarazione attestante l'esito della verifica tecnico funzionale; in caso di deposito di collaudo provvisorio ai sensi dell'art. 116 c. 2 del Codice dei Contratti Pubblici, il beneficiario si impegna a dare comunicazione della assunzione di carattere definitivo dello stesso secondo i tempi della norma;
 - c) una relazione tecnico-economica sull'investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti redatta da un tecnico abilitato iscritto ad un ordine o collegio professionale competente per materia; la relazione dovrà fornire elementi comprovanti la regolare esecuzione dell'intervento, unendo documentazione a supporto (ad es. Di.Co. ai sensi del DM 37/08, Certificato di collaudo rilasciato dall'esecutore dei lavori etc.).

5. L'erogazione delle quote di contributo è comunque subordinata alla verifica dell'avvenuta trasmissione dei dati all'ecosistema previsto dal D.Lgs. 36/2023.

11. Obblighi dei beneficiari.

1. Il Beneficiario è l'unico responsabile della corretta attuazione dell'intervento cofinanziato.
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di istituire un fascicolo in formato digitale contenente tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento.
3. Il beneficiario deve:
 - a) assicurare l'avvio e la completa attuazione dell'intervento come approvato, nel rispetto dei termini temporali, salva causa di forza maggiore, e delle condizioni tecnico economiche stabilite dal presente bando e in coerenza con eventuali prescrizioni tecniche, contenute anche in concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri atti comunque denominati; il beneficiario potrà chiedere proroga motivata a fronte della quale il gestore potrà assegnare il termine ulteriore previa verifica degli eventuali punteggi assegnati come premialità;
 - b) assicurare il rispetto, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'intervento finanziato, delle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore in materia di appalti e di concorrenza, in materia ambientale, sociale, di sicurezza e lavoro, nonché il rispetto delle disposizioni comunitarie sulle pari opportunità e non discriminazione e sviluppo sostenibile;
 - c) svolgere, nel caso di affidamenti *in house*, un'istruttoria che ne giustifichi la scelta dal punto di vista della congruità economica, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 36/2023;
 - d) solo nel caso di finanziamento di pannelli solari (fotovoltaici o termici) sui tetti, che siano parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici, o per il finanziamento di pompe di calore, che siano parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici, assicurare il principio di *"immunizzazione dagli effetti del clima"* inteso come un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050;
 - e) adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, in riferimento all'articolo 74 comma 1 del Reg. (UE) 1060/2021, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
 - f) implementare sul portale SIRGILWEB, durante l'intero ciclo di attuazione dell'intervento in modo continuativo, via via che si verificano le condizioni (affidamenti incarichi, approvazioni livelli di progettazione, aggiudicazioni, modifiche, sospensioni, stati di avanzamento,

- pagamenti, ecc.), i dati finanziari, fisici e procedurali, corredati da tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile;
- g) produrre la relazione finale descrittiva; produrre altresì la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 90 giorni dal termine dell'intervento ammesso ad agevolazione;
 - h) produrre la stima della remunerazione da ritiro dedicato dell'energia eccedentaria a tariffa omnicomprensiva ai fini della eventuale deduzione dal contributo concesso per l'intero periodo di stabilità dell'investimento;
 - i) garantire la stabilità dell'intervento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1060/2021, nei termini di cui al punto 5 comma 8;
 - j) garantire l'ottemperanza degli obblighi di trasmissione di cui all'art.8 della L.r. n.31/2007
 - k) garantire l'indicazione su tutti i documenti di gara, prodotti a far data dalla concessione e riferiti all'intervento del PR Liguria FESR 2021-2027, dell'Asse, dell'obiettivo specifico, dell'Azione, del titolo dell'intervento, del Codice Unico di Progetto (CUP), del codice identificativo Gare (CIG), secondo le normative vigenti;
 - l) garantire l'indicazione su tutti i documenti di pagamento, prodotti a far data dalla concessione e riferiti all'intervento del PR FESR Liguria 2021-2027, del Codice Unico di Progetto (CUP), del codice identificativo Gare (CIG), secondo le disposizioni normative vigenti, oltre al riferimento al programma, all'Asse, all'obiettivo specifico, all'Azione, al titolo dell'intervento;
 - m) assicurare la pubblicità e l'informazione al pubblico secondo quanto previsto dal successivo punto 14.
4. Il beneficiario, al fine di garantire un adeguato e costante livello informativo alla Fi.L.S.E. S.p.a., deve:
- a) comunicare tempestivamente l'avvio dell'intervento;
 - b) comunicare tempestivamente qualsiasi evento o modifica che possa influire sulla realizzazione dell'intervento o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dal Bando;
 - c) comunicare l'avvenuta ultimazione dei lavori, l'avvenuto espletamento delle procedure tecnico amministrative di collaudo e l'avvenuto pagamento di tutte le spese pertinenti
 - d) comunicare l'eventuale rinuncia all'esecuzione dell'intervento;
 - e) comunicare tempestivamente l'eventuale ottenimento per l'intervento finanziato di altre forme di incentivazione, cumulabili e non cumulabili con il sostegno di cui al presente bando, al fine della sua eventuale rideterminazione.
5. Tutta la corrispondenza con Fi.L.S.E. S.p.a. deve avvenire in formato digitale (pec).

12. Monitoraggio

1. Gli interventi finanziati dal PR FESR vengono sorvegliati e certificati sulla base delle modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2021-2027 della Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE.
2. Il Sistema di Monitoraggio SIRGILWEB della Regione Liguria alimenta, attraverso uno specifico protocollo di colloquio, il Sistema Nazionale di Monitoraggio.
3. Il monitoraggio riguarda un corredo informativo per le varie tipologie di dati (finanziari, fisici e procedurali) di ogni singolo intervento finanziato.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di:
 - a) rilevare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali inerenti ogni singolo intervento, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza;
 - b) implementare in modo adeguato, completo, continuativo il Sistema di Monitoraggio regionale con i dati rilevati;
 - c) validare gli stessi, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste.
5. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione del Programma PR FESR le informazioni e tutti i documenti ritenuti utili a tale scopo.
6. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per gli interventi finanziati per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte di Fi.L.S.E. S.p.a. al beneficiario medesimo.

13. Pubblicità e informazione rivolta al pubblico

1. In ordine al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, finalizzati ad assicurare nello specifico l'adeguata informazione nei confronti dell'opinione pubblica in merito alla natura comunitaria dei fondi con cui vengono realizzati gli interventi finanziati, il Beneficiario si impegna:
 - a) al rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico, secondo quanto disposto dall'art 50 - Responsabilità dei beneficiari del Reg. (UE) 1060/2021 e dall'Allegato IX del medesimo regolamento e secondo le specifiche fornite nel Brand Book Coesione Italia - linee guida 1.0- luglio 2022;
 - b) a garantire che tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti nell'ambito degli interventi finanziati dal PR FESR e rivolti al pubblico contengano l'emblema dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, il logo Coesione Italia e l'indicazione descrittiva del Fondo FESR, del Programma e dell'Asse;
 - c) a fornire all'Autorità di gestione e a Fi.L.S.E. S.p.a. le opportune prove documentali dell'osservanza alle suddette norme e disposizioni;
 - d) a garantire la totale disponibilità dei materiali di comunicazione a favore delle istituzioni e degli organismi dell'Unione Europea.

14. Revoche e sanzioni

1. Fi.L.S.E. S.p.a. provvede alla revoca, anche parziale, del contributo concesso e al recupero delle risorse eventualmente già erogate, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia all'attuazione dell'intervento da parte del beneficiario, anche per cause non imputabili al medesimo;
 - b) mancato rispetto degli obblighi sostanziali previsti al punto 11, accertato a seguito dell'esame della documentazione prodotta o di verifiche, controlli o segnalazioni pervenute, in relazione alla gravità della fattispecie riscontrata;
 - c) produzione di documenti o sottoscrizione di dichiarazioni risultanti non veritieri;
 - d) esecuzione dell'intervento in modo difforme rispetto ai contenuti e alle finalità previsti nella proposta approvata dal gestore e destinataria di concessione; non implicano difformità le varianti in corso d'opera che introducano modifiche non sostanziali all'intervento oggetto di agevolazione come progettato;
 - e) mancata rendicontazione a Fi.L.S.E. S.p.a. delle spese dell'intervento;
 - f) mancata conferma a consuntivo dei dati di progetto per i quali in sede di istruttoria sia stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa.
 2. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, salvo caso di forza maggiore, Fi.L.S.E. S.p.a. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Anche in caso di ultimazione tardiva, pertanto, il beneficiario ha obbligo di implementare il Sistema SIRGILWEB ed onorare gli obblighi di cui al punto 11, pena la revoca totale del contributo.
 3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso; il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario per la restituzione del contributo.
 4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
 5. A parità di raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia rinnovabile previsti dal progetto, il consuntivo di spese minore rispetto alla soglia di cui al punto 3 c. 7 non è causa di revoca, e da esso consegue la rimodulazione del contributo con eventuale recupero parziale.
- Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla

revoca del contributo e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale"

15. Controlli

1. I competenti Organi Comunitari e Statali e la Regione potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

16. Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

ALLEGATO 1

Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significat harms, DNSH)

Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell’articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

In particolare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un’attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

Regione Liguria nell’ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall’articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

Dall'analisi svolta, l'Azione 2.2.2 è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH, tuttavia relativamente all'obiettivo ambientale n. 4 - "Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti", di cui al citato art. 9 del reg. (UE) 2020/852, si potrebbe avere un impatto sul medesimo, dovuto al fatto che essere possono prevedere ristrutturazioni, demolizioni e smaltimenti. Tali effetti sono mitigati dall'esclusione di interventi di demolizione/ricostruzione; vengono favorite soluzioni che privilegino il recupero allo smaltimento di rifiuti speciali dovuti alla sostituzione di macchinari o linee produttive (applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, CAM).

Il presente bando promuovendo interventi di sviluppo dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Il Proponente è tenuto a compilare adeguatamente al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma <https://FI.L.S.E.online.regione.liguria.it/> l'apposita sezione riferita agli "OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO "Do not significant harm" (DNSH)"

ALLEGATO 2

CONDIZIONI ABILITANTI

Le condizioni abilitanti sono requisiti necessari per garantire che l'attuazione del PR FESR 2021-2027 sia conforme al diritto dell'Unione Europea, assicurando l'efficacia e la qualità della programmazione.

Nella redazione del presente bando, sono stati rispettati i seguenti criteri applicabili a livello di procedura di attuazione del PR FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza del 01.12.2022:

- coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che elenca le misure di promozione dell'efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico del Paese;
- coerenza con la Strategia Nazionale di Ristrutturazione a lungo termine (Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48) per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), valutata nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 e che sottolinea come gli interventi di sviluppo delle energie rinnovabili siano prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Il Proponente è tenuto a compilare adeguatamente al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma <https://FI.L.S.E.online.regione.liguria.it/> l'apposita sezione riferita alle "CONDIZIONI ABILITANTI".

ALLEGATO 3
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 9 c. 1 e 19 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdc@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società F.I.L.S.E. S.p.A., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: F.I.L.S.E..F.I.L.S.E..@pec.it, sito web www.F.I.L.S.E..it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare", nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando "Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare".

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060.

Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;

- F.I.L.S.E. S.p.A., sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335
posta elettronica certificata: F.I.L.S.E..F.I.L.S.E.@pec.it,
- Gli incaricati di F.I.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

6. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

- a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
 - Finalità del trattamento,
 - Categorie di dati personali trattati,
 - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
 - L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
 - ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
 - Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
 - Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; energia@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.